

COMUNICATO STAMPA

**Nuovi chiarimenti in tema di negozi fiduciari e
imposta sulle successioni e donazioni**

L'imposta sulle successioni e donazioni colpisce il negozio fiduciario solo nel caso in cui lo stesso determina un vero e proprio trasferimento del bene.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E fornisce ulteriori chiarimenti in ordine all'inclusione dei negozi fiduciari nel campo di applicazione della nuova imposta sulle successioni e donazioni, a margine dell'interpretazione già fornita con la circolare 3/E del 22 gennaio scorso.

In considerazione dell'ampiezza della definizione di negozio fiduciario, che non corrisponde a un fenomeno giuridico unitario, viene precisato che, ai fini della tassazione indiretta, assume rilievo la circostanza che il negozio sia strutturato secondo il modello della fiducia germanistica ovvero secondo quello della fiducia romanistica. Mentre nel primo caso, infatti, non si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto, ma solo il passaggio della legittimazione al relativo esercizio, nella seconda ipotesi si è in presenza di un effettivo trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, valevole nei confronti dei terzi, seppur limitato nei rapporti interni dal contenuto del "pactum fiduciae".

Tipico esempio di fiducia cosiddetta germanistica è il negozio fiduciario avente per oggetto quote, azioni o valori mobiliari in genere le cui regole di circolazione sono compatibili con la scissione tra proprietà e legittimazione.

Ben diverso è quello che accade nei negozi fiduciari aventi per oggetto beni immobili, per i quali i vincoli sia di forma che di circolazione rendono inapplicabile il modello della fiducia germanistica a favore di quello della fiducia romanistica.

Roma, 27 marzo 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)